

Reg. Sent. 1908/2024  
n. 305/24 R.G. Tribunale  
n. 2218/22 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

**- RITO ORDINARIO -**

**SENTENZA**

**(art. 544 e segg. c.p.p.)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Francesca MANDUZIO-  
all'udienza del giorno 11 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del  
dispositivo e della motivazione contestuale, la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

(...) nato a (...) il (...), residente e domiciliato in (...)

Libero Assente

Difeso di fiducia dall'Avv. (...) del foro di Napoli Nord

**IMPUTATO**

Del reato p. e p. dall'art. 640 comma 2 n. 2 bis cod pen perché, con il concorso di persone  
rimaste ignote, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri  
consistiti nel:

- contattare telefonicamente all'utenza cellulare (...) l'anziana signora (...) e nel presentarsi piangendo come il nipote Giuseppe;
- nel riferire all'anziana che suo padre era trattenuto dai carabinieri perché non risultava effettuato un pagamento di € 5.000,00 e che se non avesse pagato immediatamente sarebbe stato tradotto in carcere;
- nel pregarla di recarsi immediatamente alle poste a ritirare la somma e di consegnarla a tale (...) amico del padre che si sarebbe recato personalmente a prenderla presso la sua abitazione;
- nel presentarsi immediatamente dopo presso l'abitazione della medesima;

induceva in errore la (...) che si determinava a consegnargli la somma in denaro contante di € 5.000,00 procurandosi così l'ingiusto profitto costituito da detta somma con corrispondente danno per la vittima.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto approfittando di circostanze di tempo di luogo e di persona e in riferimento all'età, tali da ostacolare la privata difesa

In Manoppello il 3 maggio 2022

## **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Danila Malandra
- Avv. (...) ex art. 97 comma 4 c.p.p.

Le parti hanno concluso come da verbale.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

(...) è stato citato a giudizio con decreto emesso dal PM il 6.9.2023 per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

All'udienza predibattimentale del 20.5.24 è stato disposto il giudizio nei riguardi dell'(...) rinviando all'udienza dibattimentale del 2.7.24, udienza questa differita per impedimento del giudice.

Alla seduta del 20.11.24 è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti. Si è dunque proceduto all'escussione del Mar. (...) e, l'accordo delle parti, è stata acquisita la querela presentata da (...), unitamente al verbale di riconoscimento fotografico, ed il processo è stato differito all'odierna udienza dove il giudice, raccolte le conclusioni delle parti, si è pronunciato come da dispositivo del quale è stata data immediata lettura in aula.

Alla luce delle attività istruttorie, si ritiene provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Il presente processo ha tratto origine dalla querela presentata il 3.5.22 da (...) con la quale la donna lamentava di essere stata vittima di una truffa da parte di un ignoto soggetto.

Precisava in particolare la donna che, intorno alle 10:49 di quello stesso giorno, aveva ricevuto sulla sua utenza cellulare una telefonata da parte di un ragazzo che le si era

presentato come il nipote Giuseppe; questi, piangendo, le aveva detto che aveva necessità di aiutare il padre che si trovava al momento presso una stazione dei carabinieri in quanto non aveva adempiuto ad un presunto pagamento di € 5.000,00 precisando che, qualora non fosse stata corrisposta tale somma entro l'ora di pranzo, il padre sarebbe stato arrestato.

Il sedicente nipote aveva indotto la signora a recarsi presso l'ufficio postale, ritirare il denaro che vi era depositato e che avrebbe dovuto consegnare ad un soggetto, tale (...) indicato come amico del padre.

A questo punto la (...), preoccupata della situazione, aveva inutilmente tentato di contattare telefonicamente alcuni familiari, non riuscendo nell'intento in quanto il telefono risultava bloccato.

Si era quindi vestita in tutta fretta e si era recata presso l'ufficio postale portando con sé il libretto a lei intestato e ritirando così la somma di € 4.000,00.

Nel rincasare aveva trovato sull'uscio ad attenderla un ragazzo di circa 20/30 anni, del quale forniva una descrizione fisica, che le si era presentato come l'incaricato della ricezione del denaro da consegnare per evitare l'arresto del figlio.

La (...) aveva dunque riferito a tale soggetto che mancavano € 1.000,00 rispetto alla somma occorrente e, pertanto, era entrata in casa, seguita dal ragazzo al quale aveva consegnato anche la fede nuziale in oro.

Tale individuo l'aveva dunque invitata a consegnargli tutto l'oro che aveva in casa, allontanandosi non appena l'anziana signora gli aveva riferito di non possederne altro.

In ordine a tali fatti è stato sentito il Mar. (...) il quale ha dichiarato di essere intervenuto su impulso del figlio della vittima, non appena appreso di quanto a questa occorso; il teste ha aggiunto che la (...), nel ricostruire i fatti, aveva fornito una dettagliata descrizione fisica del soggetto a cui aveva consegnato il denaro ed i preziosi, effettuando anche un riconoscimento fotografico nel quale, senza tentennamenti, aveva indicato l'odierno imputato, quale autore dell'attività delittuosa sopra descritta.

Peraltro la donna ha precisato che tale soggetto parlava con inflessione napoletana

Ciò posto alcun dubbio ricorre in merito alla responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

La analitica descrizione fornita dalla parte offesa ed il riconoscimento fotografico effettuato con assoluta certezza a distanza di pochi giorni dal fatto non consentono di sollevare dubbi in

proposito della riconducibilità all'(...) dell'azione delittuosa.

Peraltro l'imputato è risultato essere di provenienza partenopea, elemento questo coincidente con quanto riferito dalla (...) in merito all'inflessione del giovane.

Va inoltre aggiunto che l'imputato, nè nel corso delle indagini nè in fase dibattimentale ha ritenuto di fornire elementi a discarico, nè dall'istruttoria sono emerse circostanze a lui favorevoli.

Le risultanze processuali hanno dunque evidenziato che (...), con gli artifici e raggiri sopra indicati, dopo aver contattato (...), spacciandosi per suo nipote e averle prospettato la necessità di reperire denaro al fine di evitare gravi conseguenze giudiziarie al proprio padre, figlio della donna, si era fatto consegnare da questa un monile in oro oltre che denaro contante per l'importo di € 4.000,00.

Di tale fattispecie si ritiene ricorra l'aggravante contestata, relativa alla limitata difesa dovuta alla non giovane età della vittima, ultraottantenne, essendo nata il 12.9.1939.

Ritenuta la rilevanza della condotta ascritta all'imputato e considerato che lo stesso annovera numerosi precedenti anche specifici, non possono essere concesse in suo favore le circostanze attenuanti.

Riconosciuta dunque la penale responsabilità dell'imputato, letti i parametri di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equo e conforme a giustizia irrogare all'imputato la pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed € 750,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Non ricorrono i presupposti per la concessione di benefici di legge.

In ragione degli affari da trattare, si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

### **PQM**

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara (...) responsabile del reato ascrittogli e, per l'effetto, disposta la diminuzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione ed € 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 c.p.p.

Si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Pescara, 11.12.2024

Il Giudice On.